



Foto Coraggio

GUIDA SENZA PATENTE - Art. 116 C.d.S. (SINTESI)

Fermo amministrativo - Recidiva / Reiterazione nel biennio - Incauto affidamento

La guida di veicoli senza avere conseguito la corrispondente patente è punita con la sanzione **amministrativa** da € 5.000,00 a € 30.000,00 (p.m.r. entro 60 gg € 5.000,00 - pagamento entro 5 gg € 3.500,00 - pagamento oltre 60 gg. € 15.000,00) così come modificato dall'art. 1, del D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 che ha depenalizzato la sanzione prevista dall'art. 116, comma 15, C.d.S. (ex ammenda).

Il sistema sanzionatorio riconducibile all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. trova applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli

- a) senza avere conseguito la patente (tale violazione, per effetto della previsione della patente AM, è estesa anche alla guida di ciclomotori senza aver mai conseguito una patente di guida o un CIGC);
- b) con patente revocata (occorre che il provvedimento di revoca sia stato già notificato all'interessato);
- c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente

inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti (la violazione è commessa da chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei suoi confronti un formale provvedimento di revoca).

La sanzione si applica anche al conducente di macchine agricole ed operatrici privo di patente (vedasi art. 124, comma 4, C.d.S.), al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato estero durante il **provvedimento di inibizione** emesso dal Prefetto per avere commesso una violazione del Codice della Strada dalla quale derivava la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (vedasi artt. 135, comma 7 e 136-ter, comma 3, C.d.S.), nonché in caso di guida con patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'UE o allo SEE scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno (vedasi art. 135, comma 11, C.d.S.).

Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto **da sei mesi a tre anni**, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale (in questo caso non si applica il sistema sanzionatorio depenalizzato previsto dall'art. 116 C.d.S., bensì per specialità la sanzione prevista dall'art. 73 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

FERMO AMMINISTRATIVO

Con la contestazione della violazione si procede al Fermo Amministrativo del veicolo per 3 mesi, ma il conducente non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia (il divieto va indicato sul verbale di affidamento per la custodia - si applicando le disposizioni previste dall'art. 214 C.d.S. e dalla circolare del Ministero Interno prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014).

Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo (es. circolazione contro la volontà del proprietario), si applica la sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da 3 a 12 mesi** (in questo caso il pagamento ridotto del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione non è ammesso).

RECIDIVA/REITERAZIONE NEL BIENNIO

Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la pena **dell'arresto fino a un anno e la**

confisca amministrativa del veicolo, configurando un'autonoma fattispecie di reato.

Essendo l'art. 116, comma 15, C.d.S. un reato trasformato in illecito amministrativo dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, allo stesso si applicano le prescrizioni relative alla **reiterazione** prevista dall'art. 8-bis della Legge n. 689/81, il cui termine utile per essere valutata è di **2 anni**.

Si precisa che la reiterazione non opera se il primo illecito non sia stato ancora definito nel momento in cui è commesso il secondo illecito della stessa specie, ovvero quando per il primo illecito si sia provveduto al pagamento in misura ridotta.

Il giudice penale è anche competente a decidere sulla violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa (sanzione amministrativa da € 5.000,00 a € 30.000,00).

Il veicolo viene sottoposto a **sequestro amministrativo ai fini della confisca** (vedasi art. 224-ter C.d.S.) e si applicano le disposizioni indicate nella circolare del Ministero Interno prot. n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014.

La ripetizione dell'illecito determina in ogni caso **l'applicazione della confisca del veicolo** anche se non rientra nell'ipotesi di reiterazione prevista dall'art. 8-bis della Legge n. 689/81.

INCAUTO AFFIDAMENTO

Nei confronti del **proprietario** del veicolo o di **chiunque abbia la materiale disponibilità** dello stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestata la sanzione relativa all'incauto affidamento prevista dall'art. 116, comma 14, C.d.S., quando ne consenta la guida o lo affidi a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente (il proprietario del veicolo **non può ritenersi persona estranea alla violazione** ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo). ■

UFFICIO STUDI ASAPS

*Per l'eventuale organizzazione di corsi di aggiornamento sui temi dell'autotrasporto si può contattare la Fondazione ASAPS per la sicurezza stradale e urbana
segreteria.fondazione@asaps.it
tel. 0543-704015*